

IL CASO PARMIGIANA DAVANTI ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Trattamento estetico fantasma, ma da pagare

Dopo un mese l'istituto aveva chiuso, ma la finanziaria pretendeva il saldo delle rate

«Forse nel pacchetto acquistato dalla cliente di un istituto di bellezza era compreso un trattamento snellente. E allora ci potrebbe anche stare, perché lei il portafogli lo ha visto «snellirsi» con regolarità, mese dopo mese. O forse più che di un pacchetto si trattava di un pacco di dimensioni ragguardevoli: quanto basta per contenere un bidone. Difficile trovare un altro modo per definire la situazione nella quale qualcuno si trova a versare mensilmente una cifra a fondo perduto, senza ottenere nulla in cambio.

Questo è quanto accaduto a una giovane parmigiana che, assistita da Federconsumatori, per uscire dalla scomoda posizione alla fine ha dovuto rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario della Banca d'Italia. Una consumatrice che s'era trovata a «consumare» solo il proprio denaro. Un anno fa, la giovane aveva aderito a un programma per il benessere personale offerto da un centro estetico di Parma. Il conto non era proprio «leggero». Così, la cliente aveva accettato il consiglio dei titolari del centro estetico, e cioè di saldare attraverso il finanziamento di una primaria società finanziaria. In tutto, sarebbero state nove rate mensili da 180 euro l'una, spicciolo più, spicciolo meno.

Il condizionale doveva essere d'obbligo, perché le cose non andarono proprio come da contratto. Trascorsero ben poche set-



timane, il tempo sufficiente per concludere un primo ciclo di sedute, perché il centro estetico, ai primi d'aprile, abbassasse la serranda per non alzarla più. Intanto, attraverso il finanziamento, l'intera somma era stata versata dalla cliente. Interruzione dei trattamenti, denaro restituito? Tutt'altro. Le richieste di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore dei servizi, inoltrate alla finanziaria, erano destinate a cadere nel vuoto. Una dopo l'altra.

«E questo - sottolinea Federconsumatori - nonostante le importanti novità normative introdotte, seppur successivamente alla stipula del contratto, mediante il decreto legislativo 141/2010. Il provvedimento inserito in Gazzetta Ufficiale nel settembre 2010, ha recepito un orientamento consolidato della Corte di Giustizia Europea, che ha riconosciuto una maggior tu-

tela al consumatore e una disciplina più rigorosa per i soggetti che operano nel settore finanziario. Poiché le pronunzie della Corte vincolano gli Stati membri alla medesima interpretazione, l'Abf si è uniformato agli orientamenti comunitari, evidenziando che il collegamento che si crea tra finanziatore e cliente finanziato da una parte, e cliente e fornitore dei servizi dall'altro, implichi che l'esistenza, la validità, l'esecuzione dell'uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell'altro».

Nel caso specifico, l'Arbitro bancario ha stabilito che la donna non è tenuta a pagare le rate ancora da corrispondere alla finanziaria, essendo collegate a una prestazione non eseguita dal centro estetico. Inoltre, lo stesso intermediario è stato inhibito «da qualsiasi segnalazione e iscrizione del nominativo della giovane presso i sistemi di informazione creditizia».